

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ADOZIONE TARIFFE PER
LA COMPONENTE TARI (SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

P	Agostino Guerini Rocco	Sindaco
P	Mauro Baratta	Vice Sindaco
P	Eugenio Dede'	Consigliere
P	Raffaele Carrara	Consigliere
P	Andrea Lupo Pasini	Consigliere
P	Roberto Thevenet	Consigliere
P	Naomi Helene Lacchini	Consigliere
P	Gian Pietro Denti	Consigliere
A	Filippo Grazioli	Consigliere
P	Antonio Barra	Consigliere
P	Giuseppe Savoia	Consigliere

PRESENTI n. 10

ASSENTI n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 19-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ADOZIONE TARIFFE PER LA COMPONENTE TARI (SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 08-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 08-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Graziella Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2014, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2018;

Considerato che:

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2018 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2018 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario; il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;
- l'art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui

all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 28 febbraio 1996 e vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l'impianto tariffario TARES adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 29 luglio 2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013;
- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;
- l'art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l'esclusione dall'applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente previsione iniziale di minor gettito derivante dalla predetta esclusione e conseguente necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre diverse utenze ad essa assoggettate;
- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2018;

Richiamati :

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- La Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 2018/2020;
- il DECRETO del 29 novembre 2017 Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.
- **Visti:**
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 ed

all'art. 172;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del servizio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Barra, Savoia), resi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 88.000,00 così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anno 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2018.

2) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe anno 2018 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche come indicate nell'allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento comunale dell'imposta Unica comunale I.U.C., la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato B, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

4) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per servizi indivisibili di cui al comma precedente, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona con deliberazione del Presidente n. 212 del 26.10.2015;

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 2 (Barra, Savoia), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
08-03-2018 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 08-03-2018

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio informatico del Comune dal 08-03-2018 al
23-03-2018

Campagnola Cremasca, 08-03-2018

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ

(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il 19-02-2018 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, _____

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio